

Condizioni generali di fornitura EstEnergy S.p.A.

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni:

Autorità o AEEG: è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, il soggetto pubblico incaricato di regolare con proprie deliberazioni la qualità del servizio, le tariffe e le condizioni contrattuali del servizio gas.

Cliente: è il consumatore, persona fisica o giuridica, che richiede la fornitura del gas per uso proprio.

Cliente Domestico: si intende il Cliente con consumo annuo inferiore a 200.000 Smc che utilizza il gas per: 1) cottura cibi e produzione acqua calda; 2) riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo; 3) riscaldamento centralizzato.

Cliente Non Domestico: si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi o con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Contratto: : e' l'insieme di regole che disciplinano la fornitura di gas da Estenergy al cliente, contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura, nelle Condizioni Particolari di fornitura di cui alla Richiesta/Acettazione e negli allegati.

Distributore: è il soggetto che gestisce la rete di distribuzione del gas; sono di competenza e responsabilità del Distributore, a titolo esemplificativo e non meramente esaustivo, la sicurezza e la continuità del servizio sulla rete locale, la gestione gratuita, 24 ore su 24, del servizio di pronto intervento per segnalazione di fughe gas, irregolarità o interruzioni nella fornitura, nonché, per quanto di sua competenza, il rispetto degli standard qualitativi imposti dall'Autorità.

Fornitore: EstEnergy S.p.A. di seguito chiamata anche la Società.

Impianto interno: per impianto interno s'intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal raccordo di uscita del misuratore agli apparecchi utilizzatori compresi. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o, per esso, del Cliente.

Art. 2 – Oggetto del Contratto di fornitura

2.1 Oggetto del Contratto è la fornitura di gas da parte della Società su richiesta del Cliente, nei limiti della capacità degli impianti e delle reti del Distributore.

2.2 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano o gas derivati con essi intercambiabili. Per motivi di sicurezza il gas, di per sé inodore, viene preventivamente odorizzato dal Distributore.

2.3 La fornitura verrà effettuata secondo gli standard e le caratteristiche tecniche precisate nelle Condizioni Particolari di Fornitura contenute nella Richiesta/Acettazione.

Art. 3 – Disciplina del Contratto di fornitura

3.1 La fornitura è regolata:

- dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura;
- dalle norme emanate dalle competenti Autorità, con particolare riguardo alle Deliberazioni dell'Autorità;
- dalle Condizioni Particolari di Fornitura contenute nella Richiesta/Acettazione ;
- dalle condizioni contenute nel Regolamento/Codice di rete del Distributore, per quanto di competenza.

3.2 Conformemente a quanto disposto dall'art. 13 della Delibera AEEG n. 126/04, la Società si riserva, per giustificato motivo, la facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali.

Dette variazioni verranno comunicate per iscritto ai Clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza delle stesse.

In tal caso, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto senza oneri aggiuntivi a suo carico.

3.3 La comunicazione non è dovuta in caso di variazione delle clausole contrattuali conseguente a modifiche attuate con provvedimento dell'AEEG o con altri provvedimenti legislativi; non è altresì dovuta in caso di variazioni delle tariffe per indicizzazione o adeguamento automatico, delle quali il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le stesse sono applicate.

3.4 Ai fini del presente Contratto, il Cliente elegge domicilio nel luogo indicato nella richiesta di fornitura. Eventuali variazioni di domicilio avranno efficacia nei confronti del Fornitore solo nel momento in cui quest'ultimo ne riceva comunicazione scritta.

3.5 Salvo diversa espressa previsione del presente Contratto, le comunicazioni dirette al Cliente, comprese le fatture, saranno validamente trasmesse dal Fornitore mediante semplice lettera all'ultimo domicilio indicato dal Cliente o con successiva comunicazione come previsto dal precedente art.3.4

3.6 Le comunicazioni, aventi carattere di generalità, potranno essere validamente effettuate mediante avviso affisso nei locali del Fornitore o diffuso attraverso il sito internet e/o quotidiani e/o mezzi radiotelevisivi ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tali comunicazioni o avvisi.

Art. 4 – Uso del gas

4.1 La fornitura è effettuata unicamente in favore dell'intestatario dell'utenza per il funzionamento degli apparecchi di utilizzo, per gli usi e presso il/i punto/i di consegna indicati nel Contratto.

4.2 Il Cliente non può:

- cedere a terzi il gas acquistato;
- utilizzare il gas per impieghi diversi o in luoghi diversi da quelli dichiarati nel Contratto;
- superare i quantitativi dichiarati nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Art. 5 – Inizio della fornitura

5.1 L'inizio della fornitura è subordinato:

- all'esistenza dell'allacciamento ad una rete di distribuzione in grado di garantire la portata richiesta ed all'attivazione della fornitura da parte del Distributore;
- all'esistenza di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti come risultante dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore;
- alla disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura , data dal titolare del diritto di proprietà p altro diritto reale;
- alla presentazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di edilizia ed urbanistica;
- alla prestazione da parte del Cliente della garanzia di cui all'art. 15 che segue.

5.2 In caso di non conformità dell'impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti ed alle disposizioni di sicurezza previste dal Distributore, la Società si riserva la facoltà di non attivare la fornitura o di sospenderla, senza con ciò assumere responsabilità alcuna circa il funzionamento e la sicurezza degli impianti del Cliente.

Art. 6 – Perfezionamento e durata del Contratto di fornitura, recesso anticipato dal Contratto

6.1 Il Contratto si perfezionerà con l'accettazione della richiesta di fornitura del Cliente da parte della Società ed entrerà in vigore dal momento dell'attivazione della fornitura, per la quale, nella prima fattura utile, verranno addebitati i costi previsti dal Distributore per tale attività.

6.2 Il Contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura, dopodiché si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo formale disdetta presentata dal Cliente, da comunicarsi alla Società con un

Mod. EE-VGS.FC.03	Rev. 6	Data 28/08/2009	GAS Condizioni generali di fornitura
-------------------	--------	-----------------	--------------------------------------

EstEnergy S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ACEGAS-APS SpA
34121 Trieste - Via dei Rettori, 1 - T +39 040 2424800 - F +39 049 2049173 - I www.estenergy.it - E info@estenergy.it
Capitale Sociale Euro 1.718.096,00 i.v. - Cod. Fisc.e P.I.n. 00997630322 - R.E.A. n.116591 - C.C.I.A.A. Trieste

Sedi commerciali: **Numero Verde Servizio Clienti 800 046 200**

34121 Trieste Via dei Rettori, 1 - F+39 040 2424259 - **35131 Padova** Passaggio Saggin, 3 - F+39 049 2049173

preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di scadenza originaria o rinnovata del Contratto. Per la disattivazione della fornitura, nella fattura di chiusura del Contratto, verranno addebitati i costi previsti dal Distributore per tale attività.

6.3 È facoltà del Cliente, in conformità alla Delibera AEEG n. 144/07 e s.m.i., recedere anticipatamente dal Contratto mediante comunicazione da inviarsi alla Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso, rispetto alla data a decorrere dalla quale è richiesto il recesso, di:

- 30 giorni, per i Clienti Domestici;
- 3 mesi, per i clienti Non Domestici

6.4 Il preavviso di cui al comma precedente non è dovuto qualora il Cliente rilasci definitivamente l'immobile oggetto della fornitura o in caso di cessata attività. In tale ipotesi il Cliente recede dal presente contratto utilizzando l'apposita modulistica a disposizione presso gli sportelli ovvero a mezzo telefono, telefax, posta elettronica o lettera. Qualora non vi sia contestuale subentro per la disattivazione della fornitura, che verrà eseguita nei termini previsti dall'Autorità, verranno addebitati i costi previsti dal Distributore per tale attività nella fattura di chiusura del Contratto.

6.5 In mancanza di valido subentro o di disattivazione della fornitura (con chiusura del contatore) per cause imputabili al Cliente, il contratto rimane attivo e il Cliente direttamente responsabile verso la Società del pagamento del gas, anche se consumato dai suoi subentranti, unitamente alle tasse ed accessori, nonché nei confronti del Distributore per qualsiasi danno che possa derivare al contatore ed agli impianti. In ogni caso, laddove venisse accertato che il beneficiario dell'utenza non è il titolare indicato in Contratto, la Società potrà dar luogo all'immediata sospensione della fornitura.

6.6 Per quanto riguarda i Clienti Non Domestici è facoltà della Società, in conformità alla Delibera AEEG n. 144/07 e s.m.i., esercitare il diritto di recesso unilaterale mediante comunicazione da inviarsi al Cliente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 7 – Accesso agli impianti

7.1 Il Cliente si impegna a consentire al personale della Società, al personale del Distributore o ad altro personale da queste incaricato, in ogni caso munito di tesserino di riconoscimento, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Il diniego di accesso potrà dar luogo alla immediata sospensione della fornitura.

Art. 8 – Modalità di fornitura e rilevazione dei consumi

8.1 Il punto di riconsegna della fornitura è di norma a valle del contatore, il cui tipo, calibro ed ubicazione saranno definiti dal Distributore in relazione alla tipologia della fornitura stessa. Quanto sopra fatto salvo diverse definizioni contenute nel Codice di Rete o Regolamento adottati dal Distributore.

8.2 Il contatore è di proprietà del Distributore. Il Cliente è depositario del contatore e risponde di qualunque eventuale danno arrecato allo stesso anche per cause di terzi, salva la prova della mancanza di colpa nella custodia qualora si trovi in luoghi non ad uso ed accesso esclusivo del Cliente.

8.3 La rottura dei sigilli, con o senza prelievi di gas, la manomissione del contatore o di altre apparecchiature di correzione, misura o decompressione saranno ritenute tentativi di furto del gas e faranno incorrere il Cliente in tutte le responsabilità di legge, compresa la

segnalazione all'Autorità Giudiziaria, nonché il rimborso dei danni eventualmente arrecati.

8.4 In conformità all'art.41 del TUDG, Parte I, Sezione III, di cui alla Delibera ARG/gas 120/08 e s.m.i., la verifica dei contatori, tramite il Distributore, potrà essere effettuata in qualsiasi momento su richiesta del Cliente con addebito delle relative spese previste dall'Autorità o dal Distributore stesso, salvo quanto previsto al punto 8.5 che segue. La prova sarà eseguita direttamente dal Distributore ovvero da laboratori o società da quest' ultimo incaricate, che forniscono le migliori condizioni e garanzie in termini di professionalità ed obiettività nelle verifiche.

8.5 In conformità all'art.41 del TUDG, Parte I, Sezione III, di cui alla Delibera ARG/gas 120/08 e s.m.i., qualora dalla verifica risulti che l'indicazione del contatore eccede i limiti di tolleranza ammessi dalla legislazione metrica vigente, il Distributore si accollerà le spese di verifica ed eventuale sostituzione del contatore e provvederà alla ricostruzione dei prelievi.

8.6 Se il contatore si arresta, il Cliente ha il dovere di avvisare la Società che provvederà tempestivamente, tramite il Distributore, all'immediata sostituzione dell'apparecchio. In caso di blocco o cattivo funzionamento del contatore (comprovato da un verbale di verifica) il consumo relativo al periodo in cui il contatore non ha funzionato correttamente verrà stimato dal Distributore con le modalità di cui all'art. 8.5.

Art. 9 – Determinazione dei consumi

9.1 L'unità di misura del gas naturale è il metro cubo (mc) alle condizioni standard (temperatura 15°C e pressione assoluta 1,01325 bar).

9.2 La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore rilevata dal Distributore o di lettura comunicata dal Cliente e poi validata dal Distributore.

Le letture dei contatori, vengono effettuate con le seguenti periodicità:

- almeno una volta in ciascun anno civile, per i Clienti con consumi fino a 5.00 Smc/anno;
- almeno una volta ogni sei mesi in un anno civile, per i Clienti con consumi superiori a 5.00 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- mensilmente, per i clienti con i consumi superiori a 5.000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

9.3 Le segnature dei contatori costituiscono prova ineccepibile ed assoluta dell'avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale.

Il Distributore, nel caso di tentativo di raccolta della lettura non andato a buon fine, causa inaccessibilità del contatore e assenza del Cliente, rilascerà al Cliente un'apposita nota informativa indicante la modalità per trasmettere l'autolettura.

Trascorsi dieci giorni senza che il Cliente comunichi la lettura, la Società è autorizzata ad assumere una lettura stimata, che verrà poi successivamente conguagliata.

9.4 In caso di ripetuta impossibilità di leggere il contatore, la Società, previo avviso scritto, si riserva la facoltà di interrompere il servizio.

Art. 10 – Tariffe (condizioni economiche di fornitura), imposte e pagamenti

10.1 Le tariffe (condizioni economiche) applicate ai Clienti Domestici saranno quelle di riferimento stabilite dall'AEEG per i Clienti del mercato tutelato.

Le condizioni economiche di fornitura applicate ai Clienti Domestici verranno pubblicate nel sito www.estenergy.it

Le componenti tariffarie ivi previste, verranno periodicamente aggiornate in base a provvedimenti dell'AEEG.

Per quanto riguarda i Clienti Non Domestici, con consumi fino a 5.000 Smc/anno, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura proposte in fase di sottoscrizione del Contratto, che sono le medesime

Mod. EE-VGS.FC.03	Rev. 6	Data 28/08/2009	GAS Condizioni generali di fornitura
-------------------	--------	-----------------	--------------------------------------

EstEnergy S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ACEGAS-APS SpA
34121 Trieste - Via dei Rettori, 1 - T +39 040 2424800 - F +39 049 2049173 - I www.estenergy.it - E info@estenergy.it
Capitale Sociale Euro 1.718.096,00 i.v. - Cod. Fisc.e P.I.n. 00997630322 - R.E.A. n.116591 - C.C.I.A.A. Trieste

Sedi commerciali: **Numero Verde Servizio Clienti 800 046 200**

34121 Trieste Via dei Rettori, 1 - F+39 040 2424259 - **35131 Padova** Passaggio Saggin, 3 - F+39 049 2049173

applicate ai Clienti Domestici, ad eccezione della componente CCI (costo commercializzazione all'ingrosso). La componente CCI di dette condizioni economiche di fornitura verrà aggiornata trimestralmente (gennaio, aprile, luglio e ottobre) con i criteri previsti nella Delibera AEEG ARG/gas n.64/09.

Per quanto riguarda invece i Clienti Non Domestici con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura proposte in fase di sottoscrizione del Contratto, che sono le medesime applicate ai Clienti Domestici, ad eccezione delle componenti CCI (costo commercializzazione all'ingrosso) e QVD (quota vendita dettaglio): la componente CCI verrà aggiornata con i criteri previsti nel precedente paragrafo mentre la componente QVD (quota vendita dettaglio) sarà quella prevista dalla Delibera AEEG n.237/00 e s.m.i..

Le variazioni delle tariffe, dovute ad indicizzazioni o adeguamenti, verranno applicate sulle fatture emesse successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data.

10.2 È a carico del Cliente qualsiasi imposta o tassa presente e futura legata all'uso ed al consumo del gas.

Eventuali esenzioni o riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire.

I benefici tariffari derivanti da tassazioni agevolate eventualmente previste (quali ad esempio esenzioni, riduzioni, ecc.) saranno riconosciuti ed applicati solo ed esclusivamente dalla data di completamento del relativo iter e pertanto dovranno ritenersi condizionati all'integrale adempimento di ogni prescrizione o formalità imposta al Cliente finale da norme legislative o regolamentari.

Il Cliente riconosce il diritto della Società di rivalersi per tutti gli oneri di cui sopra, nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi, o altro onere comunque denominato, applicati dall'Amministrazione Finanziaria alla Società a seguito di atti, dichiarazioni, omissioni o comportamenti del Cliente volti ad ottenere un'esenzione o una riduzione della tassazione sulla fornitura che si riveli non legittima o non riconoscibile dall'Amministrazione Finanziaria stessa.

Il Cliente, poiché il fornitore quale soggetto obbligato al pagamento delle imposte sul gas naturale è tenuto ad assoggettare il consumo in cui al presente contratto alle aliquote d'imposta stabilite da norme fiscali in vigore, si obbliga a comunicare al fornitore stesso, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi e tutte le eventuali variazioni sopravvenute che incidano sull'applicazione o sull'entità di dette aliquote, assumendosi la responsabilità della veridicità e dell'esattezza dei dati comunicati e dei relativi aggiornamenti.

10.3 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture.

In caso di ritardato pagamento la Società oltre al corrispettivo dovuto, potrà richiedere al Cliente gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre al rimborso delle spese di gestione dell'insoluto.

In deroga a quanto sopra, i Clienti che siano stati regolari con i pagamenti nel biennio precedente sono tenuti al pagamento, per i primi dieci giorni di ritardo, del solo interesse legale.

10.4 Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.

10.5 Il pagamento della fattura deve essere effettuato a mezzo di versamento su c/c postale, di addebito automatico su c/c bancario o postale oppure con altra forma autorizzata dalla Società indicata nel documento.

10.6 Il Cliente rimane direttamente responsabile verso la Società del pagamento del gas, delle imposte e tasse e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo in cui è intestatario della fornitura.

10.7 Potranno essere inseriti direttamente in fattura, su specifica richiesta del Cliente, i corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi richiesti alla Società.

Art. 11 – Fatturazione consumi

11.1 I consumi gas, salvo diversi accordi con il Cliente, verranno fatturati secondo un calendario preventivamente comunicato, con le seguenti modalità:

- per i Clienti fino a 5000 Smc/anno, con almeno 4 fatture annue di periodicità trimestrale o quadrimestrale;
- per i Clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno, mensilmente, sulla base dei consumi riscontrati sul contatore, ad esclusione dei mesi in cui i consumi sono inferiori del 90% rispetto ai consumi medi mensili.

Nelle fatture verranno addebitati sia i consumi risultanti dalla lettura o autolettura del contatore sia, per arrivare al termine del periodo di competenza, consumi in acconto; verranno inoltre detratti, voce per voce, gli eventuali importi addebitati a titolo di acconto nelle precedenti fatture.

11.2 Gli addebiti in acconto saranno calcolati sulla base dei profili standard definiti dall'Autorità (con Deliberan.17/07 e s.m.i.) e al consumo annuo del Cliente. Il Cliente potrà sempre comunicare l'autolettura del contatore, con le modalità indicate in fattura, in tal caso, nelle fatture, gli saranno addebitati i consumi comunicati (se validati dal Distributore) e consumi stimati solo per arrivare al termine di competenza del periodo.

11.3 La fattura dei consumi del gas, comunemente chiamata bolletta, riporta le indicazioni atte ad individuare il Cliente, i periodi di riferimento, le letture, i consumi, gli acconti, le tariffe, le imposte ed ogni altra voce che incide nella determinazione del corrispettivo da pagare.

Le fatture devono essere conservate per cinque anni e, unitamente alla relativa attestazione, fanno fede dell'avvenuto pagamento.

11.4 L'eventuale rettifica di fatturazione, sia questa a credito oppure a debito, è effettuata, salvo diversi accordi con il Cliente, emettendo una nota di accredito/addebito.

Art. 12 – Sospensione della fornitura e cessazione amministrativa

12.1 La Società, in caso di mancato pagamento delle fatture gas entro i termini stabiliti, decorsi 10 giorni, invierà al Cliente una comunicazione scritta indicante il termine ultimo entro cui questi deve provvedere al pagamento e altre informazioni eventualmente prescritte dall'Autorità. La suddetta comunicazione ha valore di costituzione in mora.

Scaduti i termini indicati, la Società potrà procedere alla sospensione della fornitura, nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità in materia.

12.2 La Società ha inoltre diritto di sospendere l'erogazione del gas, anche senza preventiva comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- appropriazione fraudolenta del gas;
- manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura;
- utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto (superamento dei quantitativi massimi concessi, uso del gas difforme, cessione del gas a terzi, etc.);
- situazioni di imminente pericolo dovute a perdite di gas o gravi deficienze tecniche.

12.3 La Società, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo previsto per tali operazioni dal Distributore.

12.4 La Società, decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi insoluti, potrà procedere d'ufficio

Mod. EE-VGS.FC.03	Rev. 6	Data 28/08/2009	GAS Condizioni generali di fornitura
-------------------	--------	-----------------	--------------------------------------

EstEnergy S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ACEGAS-APS SpA
34121 Trieste - Via dei Rettori, 1 - T +39 040 2424800 - F +39 049 2049173 - I www.estenergy.it - E info@estenergy.it
Capitale Sociale Euro 1.718.096,00 i.v. - Cod. Fisc.e P.I.n. 00997630322 - R.E.A. n.116591 - C.C.I.A.A. Trieste

Sedi commerciali: **Numero Verde Servizio Clienti 800 046 200**

34121 Trieste Via dei Rettori, 1 - F+39 040 2424259 - **35131 Padova** Passaggio Saggin, 3 - F+39 049 2049173

alla cessazione amministrativa del Contratto. Nel qual caso il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura, previa estinzione di tutti gli importi insoluti.

Art. 13 – Responsabilità della Società nei casi di sospensione o diminuzione dell'erogazione

- 13.1** La Società non può essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione, interruzione o sospensione della fornitura del gas, o in genere di variazioni qualitative della stessa, dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché a ragioni di carattere tecnico o esigenze di servizio, o ad eventuale colpa lieve della Società o dei suoi dipendenti, ai sensi dell'art. 1229 Cod. Civ..
- 13.2** Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con un congruo preavviso, nel rispetto di quanto prescritto dall'Autorità.

Art. 14 – Risoluzione del Contratto

- 14.1** Ai sensi dell'art.1456 del Cod.Civ., il presente contratto si intenderà risolto, su semplice dichiarazione da parte della Società, nei seguenti casi:
- condizioni di sicurezza mancanti;
 - il contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso;
 - il Cliente non metta in condizione la Società o il Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione;
 - mancato pagamento di una o più fatture ovvero mancato versamento del deposito cauzionale o mancata prestazione di garanzia equivalente, laddove sia stato previsto;
 - fallimento del Cliente;
 - revoca delle concessioni e/o autorizzazioni e/o permessi o comunque, per fatto non imputabile alla Società, impossibilità a procedere con la fornitura di gas.
 - mendaci dichiarazioni rese dal Cliente ovvero, nell'ambito dei controlli che la Società e' tenuta ad eseguire a campione per verificare la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte del cliente della documentazione richiestagli, a tal fine, dalla Società.

Art. 15 – Garanzie

- 15.1** Il Cliente all'atto della stipulazione del Contratto è tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte, un deposito cauzionale, nella misura stabilita dalla Società, e comunque correlata all'entità della fornitura, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità. Il pagamento delle fatture gas tramite addebito in conto corrente bancario o postale (domiciliazione), per i Clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno, è considerata forma di garanzia equivalente al versamento del deposito cauzionale. Conseguentemente i Clienti che si avvalgono di tale forma di pagamento non sono tenuti al versamento del deposito cauzionale che, qualora già versato, verrà restituito dalla Società.
- 15.2** In ogni caso il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato:
- € 25,00, per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno;
 € 77,00, per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 mc/anno;
- l'importo di una mensilità di consumo medio annuo, al netto delle imposte, per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.
- 15.3** La Società si riserva la facoltà di procedere all'adeguamento delle garanzie di cui al precedente capoverso in funzione di eventuali aggiornamenti normativi oppure di incrementi o decrementi dei consumi, nel caso di Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno.

- 15.4** Laddove sia prestata cauzione in contanti il relativo importo, verrà restituito alla cessazione del Contratto, in conformità a quanto disposto dall'Autorità

Art. 16 – Reclami

- 16.1** Eventuali reclami potranno essere comunicati dal Cliente alla Società per iscritto o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con la Società stessa, che consenta di accertare la data di ricevimento. La Società provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i tempi fissati dall'Autorità.

Art. 17 – Livelli specifici e generali di qualità e indennizzi automatici

- 17.1** La Società si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'Autorità e a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici per il loro mancato rispetto, per quanto di competenza. La Società si impegna inoltre a richiedere al Distributore il rispetto dei livelli specifici e generali di qualità per le attività di competenza di quest' ultimo, garantendo la corresponsione degli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto.
- 17.2** La Società provvederà entro il 30 giugno di ogni anno a fornire al Cliente le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.

Art. 18 – Controversie

- 18.1** Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva ed alternativa, l'Autorità Giudiziaria di Padova o Trieste.

Art. 19 – Diritto al ripensamento

- 19.1** È fatto salvo il diritto del Cliente di recedere dal presente Contratto senza oneri aggiuntivi:
- nei 10 giorni decorrenti dalla data della conclusione del Contratto, nel caso in cui il Contratto sia concluso in luogo diverso dai locali commerciali della Società;
 - nei 10 giorni decorrenti dal ricevimento del Contratto, nel caso di Contratto concluso attraverso forme di comunicazione a distanza (es. telefono).
- Il recesso dovrà essere inviato alla Società mediante comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata anticipata via fax.

Art. 20 – Consegna del Contratto

- 20.1** Conformemente a quanto disposto dalla delibera AEEG n. 126/04, prima della conclusione del Contratto o, comunque, nel termine di 10 giorni dalla conclusione, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione del documento, la Società consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale del Contratto.
- 20.2** In qualsiasi momento, dopo l'esecuzione del Contratto, il Cliente avrà diritto a proprie spese di richiedere copia integrale del Contratto. La Società provvederà alla trasmissione del Contratto informando preventivamente il Cliente sulle modalità di trasmissione e sui costi oggetto di rimborso.

Art. 21 – Disposizioni finali

- 21.1** La Società potrà cedere ad altre imprese il Contratto di fornitura, restando peraltro immutate le condizioni praticate al Cliente.
- 21.2** Per quanto non contemplato dalle presenti Condizioni Generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.

Mod. EE-VGS.FC.03	Rev. 6	Data 28/08/2009	GAS Condizioni generali di fornitura
-------------------	--------	-----------------	--------------------------------------

EstEnergy S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ACEGAS-APS SpA
 34121 Trieste - Via dei Rettori, 1 - T +39 040 2424800 - F +39 049 2049173 - I www.estenergy.it - E info@estenergy.it
 Capitale Sociale Euro 1.718.096,00 i.v. - Cod. Fisc.e P.I.n. 00997630322 - R.E.A. n.116591 - C.C.I.A.A. Trieste
 Sedi commerciali: **Numero Verde Servizio Clienti 800 046 200**
34121 Trieste Via dei Rettori, 1 - F+39 040 2424259 - **35131 Padova** Passaggio Saggin, 3 - F+39 049 2049173